



Cassa Edile Agrigentina

di Mutualità ed Assistenza

Tel.: 0922 597930 - 0922 598527

Fax: 0922 597364

Sito Web: <http://www.cassaedile.ag.it>

Email: info@cassaedile.ag.it

Agrigento 23 maggio 2016

Prot PGU 3051/2016
Circolare N.3/2016

Alle Imprese iscritte
LORO SEDI

Oggetto: Contributo minimo mensile A.P.E. a partire dalla denuncia Cassa edile relativa al mese di maggio 2016.

Con l'accordo del 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL, per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è stata introdotta un'altra innovazione e riguarda la previsione di un **contributo minimo mensile ai fini A.P.E.** per le imprese che dichiarino nella denuncia mensile Cassa edile un numero di ore utili ai fini A.P.E. inferiore a 100.

Successivamente con gli accordi nazionali del 14 aprile 2015 e del 6 aprile 2016 sono stati determinati l'importo del **contributo minimo mensile A.P.E. quantificato in cifra fissa pari a euro 35 per ciascun lavoratore** e la decorrenza del versamento, previsto con la denuncia mensile Cassa edile(MUT) relativa al mese di maggio 2016 e scadente il 30 giugno 2016.

La CNCE con propria nota a tutte le Casse Edili ha chiarito inoltre che, il **contributo minimo mensile APE. in cifra fissa pari a 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo**, ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione Ape, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

Nella sostanza, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione.

Qualora dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- Inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- Cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese.;
- Assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

A tal proposito, la CNCE ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al FINAPE, sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Stefano Chiapparo